



Sanzioni amministrative Registro Imprese

Quando il codice civile e le leggi speciali dispongono che le domande di iscrizione o di deposito al Registro imprese o al REA - Repertorio economico amministrativo - debbano essere presentate entro termini tassativi, il ritardo e l'omissione dell'adempimento da parte dei soggetti su cui grava l'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Il sistema sanzionatorio mira ad indirizzare i comportamenti degli operatori, disincentivando le azioni e le omissioni che tendono a ledere la completezza e l'attendibilità della pubblicità legale di impresa.

La materia attinente gli accertamenti e le sanzioni è regolata dalla [Legge n. 689 del 24 novembre 1981](#), che ha depenalizzato tali comportamenti configurandoli come illeciti di natura amministrativa.

Termini per il deposito delle denunce

Le domande al Registro imprese e le denunce al REA devono essere presentate, generalmente, entro **30 giorni** dalla data di decorrenza dell'evento da iscrivere o comunque allo scadere del termine prescritto dalla legge per la presentazione dell'istanza (per esempio, le domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative devono essere presentate entro 10 giorni dalla data dell'atto).

L'illecito amministrativo si perfeziona allo scadere del termine previsto dalla legge per la presentazione della domanda e/o denuncia.

I giorni si contano partendo dal giorno successivo l'atto o l'evento; se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo.

Soggetti sanzionabili

Le sanzioni sono applicate a tutti quei soggetti che per espressa disposizione normativa sono tenuti ad eseguire l'adempimento.

[L'art. 5 della L. 689/1981](#) prevede che "*Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.*" Quindi, se i soggetti obbligati sono più di uno, come accade per le società, la sanzione colpisce in modo autonomo e separato ciascuno di essi, a prescindere dalla circostanza che solo uno o alcuni avessero di fatto l'incarico di provvedere all'adempimento non eseguito nei termini.

I soggetti sanzionabili, pertanto, possono essere:

- il titolare dell'impresa individuale
- i soci amministratori nelle società semplici e in nome collettivo
- i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice
- gli amministratori nelle società di capitali e i membri del consiglio direttivo nei consorzi

- i soggetti con poteri di rappresentanza negli enti pubblici, associazioni e altre organizzazioni
- il liquidatore
- i sindaci effettivi
- il notaio
- il commercialista
- il curatore fallimentare

I predetti soggetti assumono la posizione di **obbligato principale**.

Se la violazione è commessa dal rappresentante di un soggetto collettivo, persona giuridica o ente privo di personalità giuridica (società, consorzi, associazioni, ecc.), oltre all'obbligato in via principale, autore della violazione, risponde in solido per il pagamento della somma dovuta il soggetto collettivo (**obbligato solidale**).

Contatti

Indirizzo

Largo Carlo Felice, 70

CAP

09124

Telefono

070/60512.1

Email

accertamentosanzioni@caor.camcom.it

PEC

cciaa@pec.caor.camcom.it

Ultima modifica

Ven 21 Mag, 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Give it 1/5

Average: 1 (1 voto)

Aliquota